

ESPROPRIONLINE

collana a cura di **PAOLO LORO**

espropriazione per pubblica utilità

PLI2

DANIELE LOMBARDI

la responsabilità erariale nell'espropriazione per pubblica utilità

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-97916-31-4

371/1998). In linea con tali affermazioni del Giudice delle leggi la stessa giurisprudenza di questa Corte ha poi ribadito come l'azione di responsabilità non sia intesa al mero ripristino dell'equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e autore dell'illecito che lo ha causato, ma tuteli soprattutto l'esigenza che i mezzi finanziari pubblici ed il patrimonio pubblico siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici di cui è titolare il soggetto pubblico. La tutela accordata ai soggetti pubblici per i danni arrecati dai soggetti legati con essi da rapporto di servizio si conforma nei tratti essenziali agli istituti civilistici, ma con significative differenze coerenti ai sottolineati aspetti finalistici. Fondamentale in questo senso è l'attribuzione in via esclusiva dell'azione di responsabilità al Procuratore Regionale/Generale della Corte dei conti, quale soggetto rappresentativo degli interessi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l'attività amministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta. La funzione istituzionale obbliga il Procuratore Regionale/Generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dell'azione, attraverso la quale trova tutela sia l'interesse pubblico all'utilizzazione finalizzata del patrimonio pubblico sia l'aspetto "sanzionatorio dei comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti"³⁷.

Di «*tertium genus*» e di «forma di responsabilità *sui generis*» ha parlato anche la Corte di Cassazione, riconoscendo la presenza di caratteri sia risarcitori, che sanzionatori³⁸.

Attribuire, invece, natura meramente pubblicistica-sanzionatoria, alla responsabilità amministrativa c.d. generica condurrebbe, è stato osservato, al rischio di «incostituzionalità dell'intero sistema della responsabilità amministrativa che

³⁷C. co., Sez. App. Regione Siciliana, n. 359/2011, la quale fa riferimento a quanto sancito dalle SS.RR. Con la sentenza n.1/2005.

³⁸Cass., SS.UU. civ., n. 123/2001.

prevede fattispecie di danno non tipizzate³⁹.

Infatti, riconoscere esclusivamente una natura di tal sorta in capo alla responsabilità generica per danno erariale, determinerebbe la violazione del principio di stretta legalità di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione⁴⁰, «nella molteplice eccezione della tipicità, della tassatività e della determinatezza dell'intera fattispecie sanzionatoria, e cioè, sia con riferimento al precetto che alla sanzione, attesa la atipicità della fattispecie in relazione alle quali essa si configura»⁴¹.

5. Ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa sanzionatoria

Senza altro sanzionatoria è, invece, la natura delle c.d. ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa.

Si tratta della previsione da parte del legislatore, spesso tramite disposizioni contenute in leggi finanziarie, di fattispecie di responsabilità amministrativa non generiche, devolute anch'esse alla cognizione del giudice contabile, che vengono sanzionate indipendentemente dal verificarsi o meno di un danno erariale.

A titolo di esempio è possibile menzionare, tra i casi in cui i dipendenti o gli amministratori pubblici incorrono nella sanzione per il solo fatto di aver posto in essere la condotta tipizzata, l'art. 30, comma 15, della l. n. 289/2002 relativo al mancato rispetto del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, oppure l'art. 9, comma 1, lett. a), p. 2, del d.l. n. 78/2009 relativo all'obbligo, previsto in capo al funzionario che adotta provvedimenti che comportino impegni di spesa, di verificare la compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e con le

³⁹MIELE T., *Le fattispecie di responsabilità sanzionatoria nel sistema della responsabilità amministrativa*, in <http://www.contabilità-pubblica.it> del 15/04/2008.

⁴⁰Art. 25, comma secondo, Cost.: «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

⁴¹MIELE T., op. Cit.

disposizioni relative alla finanza pubblica⁴².

Sul tema, le Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana ha avuto modo di affermare come: «l'insieme di tali disposizioni hanno portato la giurisprudenza ad affermare che tutto ciò si inquadra in quel sistema di tipizzazione della responsabilità sanzionatoria che si è venuto delineando, negli ultimi anni, mediante la previsione, sul piano legislativo, di illeciti amministrativo-contabili tipizzati, che si aggiungono alle tradizionali fattispecie di responsabilità sanzionatoria già conosciute dall'ordinamento e rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti e che stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile (cfr. Sez. giur. Umbria, 8 maggio 2007, n. 128), il quale si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale della responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio basato sulla clausola generale del risarcimento dei danni (cfr. Corte dei conti - Sezioni Riunite, n. 12/QM/2007 del 27 dicembre 2007)»⁴³.

6. Responsabilità erariale e giurisdizione della Corte dei Conti

Nell'ambito delle giurisdizioni amministrative speciali, in quanto non incardinate nel sistema che fa capo al Consiglio di Stato, «assume un posto di grande rilievo la Corte dei conti»⁴⁴.

Mentre le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti sono contemplate, a livello costituzionale, dall'art. 100 della Costituzione, le funzioni giurisdizionali sono previste dall'art. 103, il quale, al comma secondo, prevede che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

⁴²CAPASSO E., op. cit. Un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carattere sanzionatorio era già prevista dagli art. 45 e 46 del R.D. n. 1214/1934, in materia di mancata presentazione del conto giudiziale.

⁴³C. co., Sez. App. Regione Siciliana, n. 359/2011.

⁴⁴CASSETTA E., pag. 920 ss.

Come è stato evidenziato la disposizione in parola è attributiva della giurisdizione al giudice contabile non soltanto in via generale nelle ipotesi di responsabilità amministrativa generica («materie di contabilità pubblica»), ma altresì in via speciale nelle ipotesi di responsabilità di tipo sanzionatorio («nelle altre specificate dalla legge»)⁴⁵.

Il carattere esclusivo della giurisdizione del giudice contabile in tale materie è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale la Corte dei conti è «il giudice naturale delle controversie nelle materie di contabilità pubblica»⁴⁶, tra le quali rientrano quelle relative ai «rapporti interni tra ente pubblico e suo dipendente, coobbligati in solido tra loro nei casi di preventiva escussione dell'ente medesimo da parte del terzo danneggiato»⁴⁷.

Scendendo di livello nella gerarchia delle fonti le norme di riferimento sono sia l'art. 13 del R.D. n. 1214/1934 che, in tema di attribuzioni in generale della Corte, riserva alla Corte stessa il giudizio «sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni», sia l'art. 52 del medesimo t.u. il quale, in materia di giudizi di conto e di responsabilità, prevede un'analogia sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei pubblici funzionari⁴⁸.

Tre sono i caratteri tipici della giurisdizione contabile: essa è piena, in quanto la Corte conosce sia del fatto che del diritto; esclusiva, in quanto nelle materie di propria competenza conosce sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi; sindacatoria, in quanto non è vincolata alle richieste delle parti o della Procura⁴⁹.

⁴⁵ MIELE T., op. cit.

⁴⁶ Cass., SS.UU. civ., n. 22059/2007. Art. 25, comma primo, Cost.: «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

⁴⁷C. co., Sez. I App., n. 600/2009.

⁴⁸L'art. 52 del t.u. Corte dei conti prevede la responsabilità dei soggetti in esso indicati anche solo per colpa e solamente nel caso di danni arrecati all'amministrazione di appartenenza. Si vedrà in seguito come oggi, ai sensi della l. n. 20/1994, sia richiesta la colpa grave, e che i danni fondanti la responsabilità possono essere provocati anche a un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

⁴⁹CASSETTA E., pag. 920 ss.

Per quanto riguarda il carattere dell'esclusività della giurisdizione della Corte dei conti occorre precisare che la Corte stessa «conosce di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali, salvo l'incidente di falso (riservato ai giudici civili)»⁵⁰.

Inoltre, la Corte dei conti non può «annullare, modificare o revocare atti amministrativi, potendo però disapplicarli»⁵¹.

Nel 1994, ad opera delle leggi n. 19 e n. 20, la Corte dei conti è stata interessata da alcune riforme che hanno ridisegnato, in senso decentrato, la sua organizzazione, la quale ha, in tal modo, perso la sua connotazione centralistica⁵².

Le suddette leggi hanno, infatti, provveduto ad istituire in ogni capoluogo di regione una sezione regionale giurisdizionale, oltre che di controllo, con circoscrizione comprendente l'intero territorio regionale, nonché una Procura regionale presso la sezione stessa⁵³.

A livello centrale esistono tre sezioni d'Appello, oltre che la Sezione d'Appello per la Regione Siciliana.

Mentre in precedenza la funzione di giudice d'appello era svolta dalle SS.RR., oggi, a seguito delle riforme intervenute negli anni '90 del secolo scorso, avverso le sentenze pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso appello innanzi alle tre suddette sezioni giurisdizionali, tranne per ciò che concerne le sentenze pronunciate dai giudici contabili siciliani, avverso le quali è

⁵⁰SANDULLI A.M., pag. 1518 ss.

⁵¹CASSETTA E., pag. 920 ss.

⁵² In precedenza la struttura organizzativa della Corte dei conti era stata ampliata dalle tre sezioni centrali con funzioni giurisdizionali e di controllo, originariamente previste dall'art 1 del R.D. n. 1214/1934, ad undici sezioni. In Sicilia erano, invece, già presenti, a partire dal 1948, una sezione giurisdizionale e una di controllo con competenza estesa al territorio della Regione. Una sezione giurisdizionale era, inoltre, già presente, a partire dal 1982, anche in Sardegna. Le sezioni Riunite svolgevano, oltre alla tradizionale funzione di nomofilachia, anche la funzione di giudice di appello contro le decisioni emesse in primo grado dalle sezioni centrali (art 67 R.D. n. 1214/1934).

⁵³ Art. 1, comma 1, l. n. 19/1994. Inoltre, prevede il comma 2 della suddetta legge che «nella regione Trentino Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale».

ammesso appello innanzi all'apposita Sezione d'Appello per la Regione Siciliana⁵⁴.

Fondamentali sono, inoltre, le funzioni svolte dalle Sezioni Riunite (SS.RR.) della Corte dei Conti, le quali «decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale»⁵⁵.

Come è stato osservato, si tratta di una importante funzione di nomofilachia, «finalizzata, al pari di quella svolta dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ad assicurare e garantire l'uniformità nell'interpretazione del diritto»⁵⁶.

Da segnalare che, mentre il deferimento alle SS.RR. poteva avvenire in precedenza solo da parte del Procuratore generale oppure da una delle Sezioni Regionali o Centrali d'Appello, oggi è riconosciuto tale potere anche al Presidente della Corte, il quale, in presenza di contrasti giurisprudenziali tra sezioni o di questioni di massima di importanza particolare, dispone che la pronuncia sia rimessa alle SS.RR.⁵⁷.

Inoltre, il giudizio deve essere rimesso alle SS.RR. da parte delle sezioni giurisdizionali, regionali o centrali, nel caso in cui queste ultime non condividano il principio di diritto enunciato dalle SS.RR. stesse⁵⁸.

Riguardo la rimessione, le SS.RR. hanno affermato il principio secondo il quale resta attribuita al giudice rimettente la definizione del merito della controversia, non potendosi, però, tale giudice discostare dal principio di diritto enunciato dalle SS.RR.

⁵⁴ Art. 98 R.D. n. 1038/1933; art. 1, comma 5, l. n. 19/1994.

⁵⁵ Art. 1, comma 5, l. n. 19/1994.

⁵⁶ Corte dei conti, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, Relazione sull'attività svolta nel 2011*, pag. 157 ss., pubblicata in <http://www.corteconti.it/>

⁵⁷ Art. 42, comma 2, della l. n. 69/2009.

⁵⁸ Corte dei conti, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, Relazione sull'attività svolta nel 2011* cit.

medesime⁵⁹.

Le funzioni di Pubblico Ministero presso la Corte dei conti sono esercitate innanzi alle Sezioni Riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali dal Procuratore generale o da un vice Procuratore generale, e innanzi alle sezioni giurisdizionali presenti in ogni regione da un Procuratore regionale.⁶⁰

Il Procuratore «agisce a tutela del corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica»⁶¹, «e perciò nell'esercizio di una funzione obbiettiva e neutrale senza prendere ordini dalle autorità amministrative, ed eventualmente anche in difformità delle valutazioni di queste»⁶².

L'individuazione del giudice competente è retta dal criterio della territorialità: le Sezioni regionali sono competenti riguardo i giudizi di responsabilità relativi a tutti gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici aventi sede nella propria circoscrizione, coincidente, ad eccezione delle sezioni presenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, con l'intero territorio della regione.

Qualora non si tratti di amministratori o dipendenti di enti locali, ma di enti pubblici comunque presenti nel territorio della regione, occorre, al fine del radicamento della competenza della sezione regionale, che l'attività si sia svolta o il fatto si sia verificato nell'ambito del territorio della regione, o della provincia nel caso delle suddette Sezioni di Trento e di Bolzano⁶³.

Per ciò che concerne l'estensione dell'ambito della giurisdizione del giudice contabile è possibile qui segnalare, rimandando all'apposito capitolo per una trattazione più approfondita delle questioni relative al rapporto di servizio, la tendenza, da parte della Corte di Cassazione, ad ampliare tale estensione.

In effetti è evidente la ristrettezza operativa di una

⁵⁹ C. co., SS.RR., n. 2/2011 e n. 3/2011.

⁶⁰ Art. 2, commi 1 e 2, l. n. 19/1994.

⁶¹ CASSETTA E., pag. 920 ss.

⁶² SANDULLI A.M., pag. 1518 ss.

⁶³ Si tratta del criterio del *forum commissi delicti*, C. co., Sez. I App. n. 256/2011; C. co., Sez. Puglia n. 1202/2011; C. co., Sez. III App. n. 23/2011.

responsabilità erariale limitata a coloro che, dal punto di vista soggettivo, abbiano con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio, inteso quale inserimento nell'apparato organizzativo dell'amministrazione stessa⁶⁴.

Senza altro non più ammissibile, dato il mutare delle condizioni che ne costituiscono il presupposto, è quell'interpretazione, un tempo prevalente, che considerava solo il rapporto di pubblico impiego quale presupposto fondante l'istituto in esame⁶⁵.

Oggi, nell'attuale contesto economico e giuridico in cui la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere le proprie funzioni, è indispensabile andare al di là di tali ristretti confini per giungere ad assoggettare alla giurisdizione contabile qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, anche privata, che utilizzi denaro o beni pubblici o persegua finalità pubbliche in modo da arrecare danni alla collettività.

È questa la via seguita dal Giudice della giurisdizione, il quale, superate le iniziali posizioni contrarie ad un ampliamento della giurisdizione della Corte dei conti, negando per esempio l'estensione agli amministratori degli enti pubblici economici⁶⁶, ha progressivamente operato in favore di un allargamento della suddetta giurisdizione a tutti quei casi in cui «vengano in rilievo risorse pubbliche, utilizzate per soddisfare interessi generali della collettività»⁶⁷.

Ecco, allora, che la Cassazione è giunta ad assoggettare alla giurisdizione della Corte dei conti gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici economici, in precedenza negata, e delle s.p.a. a capitale misto pubblico-privato⁶⁸.

In tale prospettiva va letta anche la recente pronuncia del

⁶⁴ CAPASSO E., op. cit.

⁶⁵ C. co., SS.RR., n. 5/1961.

⁶⁶ Cass., SS.UU. civ., n. 6328/1985.

⁶⁷ Corte dei conti, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, Relazione sull'attività svolta nel 2011* cit. *Ex plurimis* Cass., SS.UU. civ., n. 9966/2010; Cass., SS.UU. civ., n. 25495/09; Cass., SS.UU. civ., n. 4511/2006.

⁶⁸ CASSETTA E., pag. 659. Cass. SS.UU. civ., ordinanza. n. 4511/2006; Cass. SS.UU. Civ., n. 3899/2204.

giudice contabile che ha affermato la propria giurisdizione nei confronti di dirigenti e funzionari di alcune federazioni sportive in relazione alle irregolarità compiute da tali soggetti nella gestione di somme di denaro di pertinenza del CONI e delle federazioni stesse⁶⁹.

7. Aspetti processuali del giudizio di responsabilità

Nel processo di responsabilità amministrativa si assiste ad una «scissione tra la titolarità del diritto alla riparazione del danno (ovvero, la situazione sostanziale che fa capo alla Pubblica amministrazione danneggiata) e la titolarità del potere di far valere tale diritto in giudizio (vale a dire, la legittimazione processuale attribuita al Pubblico Ministero)»⁷⁰.

La responsabilità per danno erariale viene, infatti, fatta valere esclusivamente dal Procuratore della competente Sezione regionale il quale, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, non agisce quale sostituto processuale dell'amministrazione danneggiata dalla condotta dell'agente⁷¹.

⁶⁹ C. co., Sez. II App., n. 80/2011. Corte dei conti, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, Relazione sull'attività svolta nel 2011*.

⁷⁰ APOLLONIO G., *La pubblica amministrazione nel processo di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti: la "terza incomoda"*, pubblicato in <http://www.altalex.com> del 25/06/2007.

⁷¹ Cass., SS.UU. civ., n. 1282/1982. È comunque consentito all'amministrazione danneggiata di intervenire volontariamente nel giudizio. L'art. 47 del R.D. n. 1038/1933 prevede, infatti, che «chiunque abbia interesse alla controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione». Come è stato osservato «il tenore letterale del su citato disposto normativo sembrerebbe, prima *facie*, limitare le ipotesi di intervento a quelle di tipo adesivo dipendente, inassonanza con quanto espressamente previsto dall'art. 105, 2° comma, c.p.c. ("... quando vi ha un proprio interesse"). E' evidente, peraltro, che la norma de qua, nel ricalcare la dizione contenuta nell'art. 201 del previgente codice di procedura civile ("Chiunque abbia interesse in una causa tra altre persone può intervenirevi"),

Si profila, in tal modo, un ulteriore fine, in precedenza già esaminato, dell'azione di responsabilità quale azione rivolta non solo «al ripristino dell'equilibrio economico patrimoniale tra l'amministrazione danneggiata e l'autore dell'illecito», ma anche alla tutela dell' «esigenza che i mezzi finanziari pubblici e il patrimonio pubblico siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici di cui è attributario il soggetto pubblico»⁷².

In senso analogo, e in riferimento al principio di buon andamento di cui all'art. 97 comma primo della Costituzione, anche la dottrina osserva come a fondamento della giurisdizione contabile non vi sia solamente «il ripristino, mai completo, degli elementi patrimoniali danneggiati», ma anche «la necessità di prevenire e sanzionare la non efficiente cura dell'interesse pubblico»⁷³.

Interesse pubblico che, a norma dell'art. 54 della Costituzione, deve essere curato dai «cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche [...] con disciplina ed onore, prestando giuramento nei

debba essere letta, al pari di tale ultimo articolo, quale previsione di carattere generale riferibile a tutte le tipologie di intervento volontario. Ciò detto, secondo la giurisprudenza contabile le condizioni di intervento del terzo nel processo di responsabilità vanno ricercate nell'art. 105 del c.p.c., nei limiti di compatibilità con la struttura di tale giudizio. Per tali motivi viene, quindi, costantemente esclusa l'ammissibilità sia di un intervento principale sia di un intervento litisconsortile, in quanto una siffatta iniziativa del terzo introdurrebbe un elemento obiettivo nuovo configurantesi in modo incompatibile nei confronti del diritto esclusivo vantato dal Pubblico Ministero ed anche della legittimazione personale del convenuto (incardinato nella P.A.). Per quel che riguarda, invece, l'intervento adesivo dipendente, la giurisprudenza prevalente è generalmente orientata nel senso di ammettere tale forma di intervento da parte dell'ente pubblico danneggiato, nella considerazione che, così facendo, non introduce una domanda nuova, né amplia il tema del contendere, purché l'interveniente abbia un interesse concreto e meritevole di protezione giuridica; nel senso che il terzo deve presentarsi come titolare di un diritto che, per essere connesso o dipendente con quello oggetto della controversia, subirebbe un pregiudizio in caso di soccombenza della parte adiuvata». APOLLONIO G., op. Cit.

⁷² APOLLONIO G., op. cit. C. co., SS.RR., n. 1/2005.

⁷³ MERCATI L., pag. 5093 ss. Art. 97, comma primo, Cost.: «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

casi stabiliti dalla legge».

L'art. 17, comma 30 *ter*, del d.l. n. 78/2009 dispone che «l'azione è esercitabile dal Pubblico Ministero contabile a fronte di una specifica e precisa notizia di danno», precisando altresì che «qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nullo, e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta».

L'art. 53 del R.D. n. 1214/1934 prevede l'obbligo di denuncia immediata al Procuratore della Corte dei conti, unitamente alla condanna al risarcimento anche per «coloro che omisero la denuncia», a carico dei direttori generali e dei capi servizio che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità, e in senso analogo prevedono anche altre disposizioni⁷⁴.

⁷⁴ Si segnala l'art. 20 del d.P.R. n. 3/1957, l'art. 83 del R.D. n. 2240/1923 e l'art. 10 della l. n. 724/1994. Riconducibili in tale ambito sono anche gli artt. 252, 259 e 268 t.u. enti locali relativi rispettivamente all'attività dell'organo straordinario di liquidazione, alle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e alla ricostruzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, l'art. 36 del t.u. Corte dei conti relativo ai soggetti incaricati di svolgere ispezioni e l'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 relativo all'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti del conto annuale delle spese sostenute per il personale dalle pubbliche amministrazioni. Dal punto di vista della disciplina processualistica penale l'art. 129, comma 3, delle norme di attuazione del c.p.p. prevede che il P.M. penale che esercita l'azione per un reato produttivo di danno erariale debba darne notizia al Procuratore contabile. Inoltre, l'art. 7 della l. n. 97/2001 dispone la comunicazione al Procuratore della Corte dei conti competente delle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione. Occorre ricordare, inoltre, che una segnalazione alla Procura contabile può provenire anche a seguito dei dati emersi in sede di controllo di gestione (C. co., SS.RR. n. 6/cont./2005), oppure da parte di un privato cittadino. CASETTA E., pag. 920 ss. Di recente, poi, l'art. 24 del d.lgs. n. 123/2011 ha previsto la segnalazione alla competente Sezione della corte dei

L'opera offre un'analisi dell'istituto della responsabilità erariale nell'espropriazione per pubblica utilità. Gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (danno erariale, condotta, nesso di causalità, elemento psicologico, rapporto di impiego o servizio) vengono affrontati facendo ricorso alla casistica giurisprudenziale della Corte dei conti esistente in materia espropriativa. In particolare, un apposito capitolo è dedicato al danno erariale derivante da occupazione illegittima. Anche argomenti di carattere generale, quali ad esempio gli aspetti definitivi e quelli relativi alla natura della responsabilità erariale, l'esecuzione delle sentenze del giudice contabile, l'insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione, il potere riduttivo dell'addebito, la filiera dei responsabili, le cause di giustificazione ecc. trovano apposita trattazione.

ISBN 978-88-97916-31-4



€ 40,00

9 788897 916314